Cassazione civile sez. I, 18/09/2025, n. 25618

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di divorzio introdotto nel 2012 da (*omissis*) presso il Tribunale di Catanzaro, Ã" stata respinta la domanda di assegno divorzile proposta dalla (*omissis*) poiché tardiva. Successivamente, nel novembre 2015, questâ??ultima ha adito lo stesso Tribunale per ottenere, in revisione delle condizioni economiche del divorzio, il riconoscimento dellâ??assegno divorzile.

Il Tribunale, nel 2016, ha respinto la domanda sul presupposto della formazione di un giudicato sulla non spettanza dellâ??assegno sotto il profilo del cd. deducibile, per la contumacia e/o tardiva costituzione della (ex) moglie nel giudizio di divorzio, nonché per mancanza di circostanze sopravvenute in peius idonee a fondare la modifica delle condizioni. Il provvedimento era confermato in appello, ma riformato in Corte di Cassazione la quale, con pronuncia n. 17102/2019, ha cassato con rinvio, riconoscendo il diritto di azione della odierna ricorrente e statuendo che sullâ??an dellâ??assegno non si fosse formato giudicato. La (*omissis*) ha riassunto il giudizio e la Corte dâ??appello di Catanzaro nel 2020 ha condannato (*omissis*) al pagamento dellâ??assegno divorzile nella misura di Euro 1.158,00, soggetto ad adeguamento annuale. Lâ??ex marito ha proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento che questa Corte, con ordinanza n. 32645/2022, ha accolto in parte sullâ??ultimo motivo, relativo alla quantificazione dellâ??assegno divorzile, per omessa valutazione di fatti decisivi. Lâ??ex moglie ha riassunto nuovamente il giudizio, chiedendo unâ??integrazione istruttoria in relazione alle effettive condizioni reddituali e patrimoniali della controparte.

La Corte dâ??appello di Catanzaro con il provvedimento oggi impugnato ha ammesso i documenti prodotti ma disatteso altre richieste istruttorie e rideterminato lâ??assegno in Euro 300,00, mensili sul rilievo che: a) la richiedente non ha offerto alcun elemento ancorch \tilde{A} © indiziario in grado di dimostrare sia pure in via presuntiva che ella in costanza di matrimonio abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali per dedicarsi con lâ??accordo del marito alla famiglia, $\cos \tilde{A}$ – contribuendo alla formazione del patrimonio familiare o di quello dellâ??ex marito; b) ha quindi analizzato le condizioni economiche delle parti rilevando che lui svolge e ha sempre svolto lâ??attivit \tilde{A} di avvocato con redditi che dal 2008 ad oggi sono in decremento, \tilde{A} " gravato da un finanziamento ed \tilde{A} " proprietario degli immobili gi \tilde{A} adibiti a casa coniugale e a studio professionale; c) che la richiedente non \tilde{A} " occupata, soffre di gravi patologie ma ha ereditato cespiti immobiliari nel 2013, con un valore stimato per la quota di sua spettanza in Euro 68.000; d) ha quindi riconosciuto lâ??assegno nella misura di Euro 300,00 mensili unicamente in unâ??ottica assistenziale con lâ??esclusione della componente compensativa dato che la richiedente \hat{a} ?? nata nel 1960 \hat{a} ?? \tilde{A} " affetta di gravi patologie e in ragione della durata del vincolo (8 anni e due mesi).

Avverso il provvedimento (omissis) Ma. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. (omissis) si \tilde{A} " difeso con controricorso ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione

- 1. â?? Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della disciplina del diritto di azione e del diritto al giusto processo per avere la Corte dâ??appello omesso di decidere sulla richiesta di indagini tributarie per lâ??accertamento del maggior reddito dellâ??ex coniuge rispetto a quello dichiarato. La ricorrente rileva di avere depositato una serie di documenti attestanti la necessità di indagini di polizia tributaria sulla attività dellâ??ex coniuge, avvocato, e in particolare: a) i documenti che attestavano lâ??incarico di presidente dei revisori del teatro dellâ??Umbria con un compenso di 6.000 Euro annue; b) il curriculum professionale, dal quale risultavano diversi prestigiosi incarichi c) le pubblicazioni in ordine agli incarichi conferiti dallâ??ENEL da dove emergeva che nel 2014 la sola società Enel Servizio Elettrico ha corrisposto allâ??avv. (omissis) somme pari ad Euro 99.249,31, d) ruoli di udienze collegiali della Corte di Appello di Catanzaro al 2022; e) le diverse procedure dinanzi alla Corte di Cassazione nelle quali la controparte risulta domiciliatario presso il suo studio legale di Roma. Deduce che la predetta documentazione Ã" rilevante e atta a dimostrare la inverosimiglianza e inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dallâ??ex marito e ciononostante non Ã" stata, immotivatamente, disposta alcuna indagine di polizia tributaria.
- 2. â?? Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte disatteso la richiesta istruttoria di provare i reali maggiori redditi dellâ??ex coniuge, rispetto a quelli da questi dichiarati al fisco, anche mediante ordini di esibizione ad enti e società conferenti incarichi allâ??ex marito specificamente individuati dalla copiosa documentazione prodotta. La ricorrente deduce che erroneamente la Corte dâ??appello ha disatteso la legittima richiesta istruttoria avanzata dalla difesa della (*omissis*) di provare i reali maggiori redditi dellâ??ex coniuge rispetto a quelli da questi fiscalmente dichiarati con indagini di polizia tributaria e ordini di esibizione ad enti e società conferenti incarichi allâ??ex coniuge specificamente individuati dalla documentazione prodotta.

Deduce che la discrezionalità del giudice negli accertamenti dei redditi dei coniugi valendosi delle indagini di polizia tributaria, incontra un limite nel senso che il giudicante non può rigettare le richieste della parte relative al riconoscimento e alla determinazione dellâ??assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali le richieste si basano, avendo in tal caso lâ??obbligo di disporre tali accertamenti.

3. â?? Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 5 comma 6 l. div. per essere stata esclusa dalla Corte la componente compensativo-perequativa nella determinazione dellâ??assegno di divorzio. La ricorrente deduce di avere sofferto nel corso

della vita matrimoniale di varie patologie psichiatriche e di crisi depressive che le hanno impedito di dare un contributo alla vita matrimoniale, certamente non per sua responsabilit \tilde{A} e quindi \tilde{A} " stato ingiustamente privata della componente compensativo. Deduce che il giudice del rinvio, illegittimamente, pur dando atto della??impossibilit \tilde{A} oggettiva per essa ricorrente di procurarsi un reddito, non ha tenuto conto delle ragioni della suddetta impossibilit \tilde{A} determinata dalla depressione grave dalla quale la donna era affetta, gi \tilde{A} in costanza di matrimonio.

- **4**. â?? Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché dellâ??art. 115 c.p.c., avendo la Corte ritenuto inapplicabile la componente perequativo-compensativa nella determinazione dellâ??assegno divorzile, avendo applicato la sola componente assistenziale, senza dare rilievo alle prove documentali offerte da essa ricorrente. La ricorrente lamenta che la Corte si Ã" limitata ad effettuare una mera liquidazione in misura assistenziale, senza considerare le prove offerte attestanti la patologia depressiva grave dalla quale ella era affetta, già in costanza di matrimonio, e della quale la ricorrente non aveva alcuna colpa. La suddetta patologia ha rivestito un ruolo eziologico fondamentale nella mancata occupazione e nel mancato raggiungimento di una posizione professionale.
- **5**. â?? Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. lâ??omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, nella quantificazione dellâ??assegno divorzile, consistente nellâ??effettivo reddito della controparte superiore a quello fiscalmente dichiarato. La ricorrente deduce che tramite la documentazione prodotta aveva dato prova di fatti e circostanze specifiche e concrete indicative della percezione da parte dellâ??ex coniuge di redditi cospicui derivanti dallâ??attivitĂ professionale di avvocato e da ulteriori incarichi remunerativi, compensi di gran lunga superiori alle inattendibili dichiarazioni fiscali.
- **6**. â?? Con il sesto motivo del ricorso si lamenta il travisamento della prova documentale e lâ??omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo al patrimonio immobiliare ereditato da essa ricorrente; la ricorrente deduce che la Corte non ha tenuto conto di sentenze di usucapione da essa prodotte che dimostravano come alcuni di questi immobili erano stati usucapiti da terzi e pertanto essa era di fatto proprietaria soltanto in quota per 4/24 di un immobile ubicato in Catanzaro, non produttivo di reddito e necessitante di opere di manutenzione.
- 7. â?? Con il settimo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2697 c.c. e dellâ??art. 115 c.p.c. per non avere la Corte effettuato alcuna valutazione del patrimonio immobiliare degli ex coniugi anche in violazione del principio conformativo derivante dalla rescindente ordinanza della Corte di Cassazione emessa nel 2022. La ricorrente deduce che la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto nella propria decisione che essa fosse proprietaria di diversi terreni agricoli e di ben quattro immobili per successione alla madre, senza considerare la documentazione probatoria sulle effettive proprietà di essa ricorrente e che la stima degli

immobili \tilde{A} " stata unilateralmente effettuata con una relazione di parte non giurata che non assurge a prova ma \tilde{A} " qualificabile come una mera allegazione difensiva di parte, per di pi \tilde{A}^1 contestata dalla ricorrente.

8. â?? I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono parzialmente fondati.

Le censure della parte si concentrano essenzialmente su tre punti.

- **8.1**. â?? Andando in ordine logico, il primo punto Ã" il denunciato errore della Corte dâ??appello nel riconoscere lâ??assegno di divorzio nella sua sola componente assistenziale e non anche nella componente perequativo compensativa, in quanto la circostanza che ella non abbia svolto alcuna attività durante la vita matrimoniale Ã" dovuta ad una patologia psichiatrica ed Ã" quindi incolpevole.
- **8.2**. â?? Il secondo punto Ã" il denunciato errore della Corte dâ??appello nello stimare la posizione economica del suo ex coniuge, avvocato, negando le indagini di polizia tributaria nonostante ella abbia depositato copiosa documentazione dalla quale si evince che lâ??ex coniuge svolge attività professionale non solo a Catanzaro ma anche a Roma e che ha rilevanti incarichi da parte di diverse società ed enti.
- **8.3**. \hat{a} ?? Il terzo punto \tilde{A} " il denunciato errore della Corte d \hat{a} ??appello nel non tenere conto di alcuni documenti e segnatamente le sentenze di usucapione che attestavano come il suo patrimonio immobiliare fosse inferiore a quello stimato, peraltro sulla base di un atto di parte e cio \tilde{A} " di una perizia giurata.
- **9**. â?? Il primo rilievo Ã" infondato.

Lâ??assegno di divorzio, avente funzione assistenziale e anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia lâ??effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, lâ??assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per unâ??esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. n. 26520 del 11/10/2024). Lâ??assegno può quindi riconoscersi solo nella sua componente assistenziale sempre che si tratti di unâ??assenza di mezzi oggettiva cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato; in tal caso lâ??assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla base dei criteri di cui allâ??art. 438 c.c. pur dovendosi tenere conto della condizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto avente diritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale ed economica (Cass. 19306/2023; Cass. 13420/2023; Cass. n. 5055/2021).

Corretto appare quindi, nella specie, il riconoscimento della componente assistenziale dal momento che si tratta di una donna non pi \tilde{A}^1 giovane e che ha delle serie patologie con invalidit \tilde{A} al 75% e che \hat{a} ?? come appare pacifico tra le parti \hat{a} ?? non possiede competenze spendibili sul mercato del lavoro; ma non pu \tilde{A}^2 riconoscersi la finalit \tilde{A} compensativa dell \hat{a} ??assegno divorzile, poich \tilde{A} © questa presuppone oggettivamente che sia stato dato un contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell \hat{a} ??ex coniuge.

La ricorrente non contesta di non avere dato alcun contributo alla vita coniugale (peraltro dal matrimonio non sono nati figli) e alla formazione del patrimonio comune o del coniuge, ma assume che $ci\tilde{A}^2$ non dipendeva da accordi assunti bens $\tilde{A}\neg$ dal suo stato di salute ragione delle sue patologie. Tuttavia la circostanza che il mancato contributo alla vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare sia incolpevole nulla toglie che in tali casi non si pu \tilde{A}^2 riconoscere la componente compensativa perch \tilde{A} © oggettivamente non vi \tilde{A} " stato alcun contributo e si discute \hat{a} ?? appunto \hat{a} ?? solo della componente assistenziale; la circostanza che l \hat{a} ?? avente diritto soffra di patologie pu \tilde{A}^2 incidere sul quantum della componente assistenziale, che pu \tilde{A}^2 essere elevato tenendo conto di questa peculiare condizione e delle necessit \tilde{A} ad essa connesse.

10. â?? Le censure colgono invece nel segno là dove lamentano che la Corte dâ??appello di Catanzaro non abbia correttamente e compiutamente ricostruito la condizione economico patrimoniale del soggetto obbligato e che non abbia disposto indagini di polizia tributaria. La Corte di merito si Ã" limitata allâ??esame delle dichiarazioni dei redditi verificandone il decremento e non ha tenuto conto dei molteplici elementi indicativi dello svolgimento di attività professionale remunerativa. Deve qui ricordarsi lâ??orientamento di questa Corte, secondo il quale il giudice del merito pur non essendo obbligato disporre le indagini di polizia tributaria non può tuttavia respingere la domanda deducendo che la parte non ha offerto prova, specie ove questa abbia offerto elementi indicativi della incompletezza o inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dellâ??assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini (Cass. n. 22616 del 19/07/2022).

Deve rilevarsi che la ricorrente non ha chiesto indagini esplorative, ma ha indicato specificamente gli enti che hanno conferito incarichi al suo ex coniuge $\cos \tilde{A} \neg$ come le attivit \tilde{A} svolte (i ruoli di udienze, le procedure) il che consente il cd. controllo incrociato. Inoltre, nel provvedimento della Corte, non si evincono le ragioni per le quali non sono state ammesse le richieste istruttorie di esibizione e documenti sugli incarichi conferiti al controricorrente e sulle relative retribuzioni, considerando che sul punto la ricorrente aveva gi \tilde{A} fornito un principio di prova.

Ugualmente coglie nel segno la censura relativa alla stima delle condizioni economiche della ricorrente, dal momento che si deve tenere conto, in primo luogo, soltanto dei beni che sono nella sua effettiva titolarit\(\tilde{A}\) e disponibilit\(\tilde{A}\) (escludendo quindi quelli usucapiti da terzi) ed inoltre che il possedere beni pro quota potrebbe anche non tradursi in una effettiva disponibilit\(\tilde{A}\) di reddito, in particolare quando la quota sia di scarsa rilevanza, sicch\(\tilde{A}\) il valore venale del bene in questi casi \(\tilde{A}\)" un elemento poco indicativo al fine di valutare la effettiva consistenza dei mezzi di cui dispone la persona, poich\(\tilde{A}\) i mezzi devono anche essere adeguati, e cio\(\tilde{A}\)" idonei a consentirle una vita libera e dignitosa. E\(\tilde{a}\)? poi non agevolmente comprensibile la ragione per la quale la Corte ha ritenuto di stimare il valore della quota di beni immobili della ex moglie (pur cadendo negli errori di cui si \(\tilde{A}\)" detto) e non abbia accertato il valore degli immobili di propriet\(\tilde{A}\) dell\(\tilde{a}\)? ex marito limitandosi a dare atto che egli \(\tilde{A}\)" proprietario \(\tilde{a}\)? degli immobili gi\(\tilde{A}\) adibiti a casa coniugale ed a studio professionale\(\tilde{a}\).

In sintesi, può dirsi che Ã" mancato, nel provvedimento della Corte dâ??appello, un effettivo e puntuale accertamento delle reali condizioni economico patrimoniali delle parti, anche tramite indagini di polizia tributaria sui punti indicati dalla ricorrente, e di quali siano le effettive esigenze della richiedente, in particolare se ella Ã" o meno in grado di fare fronte â?? in tutto o in parte â?? a dette esigenze con i mezzi che ha realmente a disposizione, considerate le sue condizioni personali e di salute.

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo, secondo quinto, sesto e settimo respinti il terzo e il quarto, la cassazione sul punto del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, nei termini indicati al punto 10; trattandosi della terza cassazione del provvedimento della Corte dâ??appello di Catanzaro il processo va rinviato al giudice di altro distretto, che si individua nella Corte dâ??appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione di motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo respinti il terzo e il quarto, cassa sul punto il provvedimento impugnato e rinvia per un nuovo esame alla Corte dâ??appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulla liquidazione delle spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dellâ??art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In materia di assegno divorzile, la componente compensativo-perequativa non $pu\tilde{A}^2$ essere riconosciuta qualora, oggettivamente, non sia stato offerto un contributo alla vita coniugale e alla formazione del patrimonio comune o personale dell'ex coniuge, anche se l'assenza di tale contributo $\tilde{A}^{\cdot \cdot}$ ritenuta incolpevole in quanto dovuta a gravi patologie. Tuttavia, l'assegno $pu\tilde{A}^2$ essere riconosciuto nella sua componente assistenziale qualora il coniuge debole non abbia mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, come la presenza di patologie che ne impediscono l'occupazione. Supporto Alla Lettura:

ASSEGNO DIVORZILE

Si definisce assegno divorzile lâ??obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente allâ??altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. Tra le principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, il riconoscimento del diritto a percepire lâ??assegno divorzile si realizza in circostanze differenti rispetto a quanto succede per lâ??assegno di mantenimento.

- 1. Assegno di mantenimento: deve garantire al coniuge che ha meno risorse economiche lo stesso tenore di vita che aveva quando la coppia stava ancora insieme, durante la fase di separazione personale antecedente al divorzio, con lâ??obiettivo di bilanciare la condizione economica dei due soggetti.
- 2. Assegno divorzile: viene disposto quando gli effetti del matrimonio sono ufficialmente annullati in seguito al divorzioe, di conseguenza, viene meno la necessità di operare un bilanciamento economico tra i due ex coniugi: chi dei due gode di una condizione economica maggiormente favorevole dovrà garantire allâ??altro non più il passato tenore di vita, bensì soltanto lâ??autosufficienza economica, in virtù del ruolo e del contributo fornito dallâ??ex coniuge alla formazione del patrimonio (economico e personale) della famiglia.

Il diritto a percepire lâ??assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze. La giurisprudenza pi \tilde{A}^1 recente in tema di perdita del diritto dellâ??assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: \tilde{A} " sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio.